

PROT. N°

DATA

Spettabile

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMI 2 lett. b) DEL D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL'ISTITUTO

CIG

Si invita codesta Spett.le Società a presentare migliore offerta per il contratto in oggetto, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente.

Le compagnie di assicurazione interessate a formulare offerta sono tenute a rispettare le indicazioni di seguito riportate con l'espressa accettazione della condizione che non sono ammesse modifiche allo schema di contratto, fatta eccezione per quanto diversamente disposto (integrazioni tecniche migliorative) nella scheda di offerta tecnica.

I dettagli della gara sono indicati nella "SCHEDA DATI GARA" riportata in calce alla presente lettera di invito, e alla quale si fa espresso rinvio costituendone parte integrante e sostanziale.

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

Il contratto di appalto di servizi assicurativi di cui alla presente lettera d'invito è relativo a: *"Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale"* così come più ampiamente specificato nello schema di contratto - Allegato 1 alla presente lettera.

ART. 2 - Durata del contratto

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d'invito avrà la durata indicata nella "SCHEDA DATI GARA", non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. È fatta salva la facoltà, da parte della Stazione appaltante, di ripetere il servizio per una durata non superiore a quella originaria ove ciò non confligga con la normativa in essere, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di contratto pluriennale è tuttavia facoltà delle parti recedere annualmente dal contratto, tramite raccomandata a/r o fax, con preavviso di almeno 60 giorni dalla relativa scadenza annuale.

ART. 3 - Importo a base di gara

Il premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta, il numero degli assicurati ed il valore complessivo stimato del contratto per la sua intera durata sono indicati nella "SCHEDA DATI GARA".

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto premio annuale lordo pro capite posto a base d'asta. Saranno ammesse offerte di importo pari o inferiore alla base di gara.

ART. 4 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore e recante altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: **"NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ISTITUTO"**.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione indicato nella "SCHEDA DATI GARA" ed all'indirizzo in essa contenuto.

Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (espresso in data ed ora).

Non saranno presi in considerazione i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e/o la denominazione dell'Impresa concorrente.

Detti plichi non ammessi non saranno aperti né presi in considerazione ai fini della procedura selettiva.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante o procuratore, così strutturate:

Busta n.1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Busta n.2 – "OFFERTA TECNICA"

Busta n.3 – "OFFERTA ECONOMICA"

La Busta n.1 – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- 1) Una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente conforme al fac-simile di cui all'Allegato 2 alla presente lettera di Invito, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o Procuratore della compagnia di assicurazioni (in tal caso allegare copia fotostatica della procura speciale a pena di esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore con la quale si attesti:
 - A. L'esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni, la sede legale, il codice fiscale, partita IVA, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail – laddove il partecipante sia un Agente o Agenzia di assicurazioni, oltre ai dati di cui innanzi relativi all'agenzia, è obbligatorio, a pena di esclusione, l'indicazione dei medesimi dati con riferimento alla compagnia di Assicurazione per la quale l'Agenzia partecipa in nome e per conto, con allegazione, dell'atto di conferimento dei relativi poteri. Si precisa, inoltre, che qualora la stessa agenzia partecipi in rappresentanza di due o più compagnie di assicurazione, la partecipazione deve avvenire nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Coassicurazione;
 - B. L'iscrizione della compagnia di assicurazione nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara, con l'indicazione degli estremi di iscrizione;
 - C. I dati relativi al legale rappresentante e all'eventuale procuratore speciale (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale);
 - D. Il possesso dell'autorizzazione IVASS o del Ministero dell'Industria o dell'autorità competente dello Stato appartenente all'U.E. all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara della compagnia di assicurazioni proposta;
 - E. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferita sia alla compagnia di assicurazione proposta e ai suoi legali rappresentanti sia all'eventuale procuratore;
 - F. Ai fini del comma 5, lettera m dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dichiara, **alternativamente**: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- G. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;
- H. Di accettare integralmente la presente lettera di invito ed i documenti allegati e, in particolare lo schema di contratto;
- I. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- J. Che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell'art.76 D.Lgs. 50/2016, dovrà essere inviata esclusivamente: all'indirizzo e-mail xxxx@yyyy.it (in alternativa al Fax n°.....)
- K. Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse esclusivamente all'indirizzo di cui sopra;

L. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)

- I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti compagnie:

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

- II. che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate/raggruppande (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. è, la seguente:

_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____;

- M. **(in caso di R.T.I. costituendi)** di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto normativo in nome e per conto delle mandanti;

- N. **(in caso di R.T.I. costituiti)** di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa qualificata mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento;

O. (in caso di coassicurazione)

- I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti compagnie:

- II. che la compagnia, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è _____;

- III. che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, ferma la responsabilità solidale in deroga all'articolo 1911, da ciascuna delle compagnie coassicuratrici in base alle seguenti quote:

_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____

- IV. che le compagnie coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);
- V. che le compagnie coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;

P. **(in caso di subappalto)** di voler ricorrere al subappalto e:

- I. che le parti del servizio che l'Impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione sociale, sede legale, Rappresentante Legale, partita IVA, iscrizione C.C.I.A.A.) sono le seguenti:

- II. che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Q. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010.

R. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

In caso di R.T.I. costituendi o Coassicurazioni, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata:

- da tutte le Imprese componenti il R.T.I. costituendo;
- da tutte le Imprese partecipanti al riparto di Coassicurazione.

- 2) **In caso di R.T.I. già costituito**, copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento;
- 3) **In caso di R.T.I. costituendo**, dichiarazione d'impegno da parte di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi, che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, **da indicarsi espressamente**, qualificata come mandataria, la quale dovrà stipulare il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, e con indicazione delle quote del rischio o delle parti del servizio che saranno svolte da ciascuna Impresa componente il raggruppamento;
- 4) **In caso di Coassicurazione** la delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore ferma la responsabilità solidale in deroga all'articolo 1911 cod.civ.;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
 - l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria.

N.B.

1) In caso di partecipazione in coassicurazione è richiesto, a pena di esclusione, la presentazione dell'atto con il quale è conferita la delega anche laddove la stessa sia di natura generale e conferita per più contratti e/o procedure.

2) Sono ammesse alla partecipazione anche le Compagnie di Assicurazione estere autorizzate ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami oggetto del presente contratto, avendo cura di presentare la dichiarazione sostituiva della Compagnia estera in lingua italiana sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa stessa.

La Busta n.2 – “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere:

1) La scheda di offerta tecnica redatta sul modello conforme al fac-simile di cui all'Allegato 3 contenente le eventuali integrazioni tecniche migliorative, timbrata e siglata, in ogni pagina, dal legale rappresentante (o procuratore fornito dei poteri necessari).

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di Coassicurazione.

2) Lo Schema di Contratto - Allegato 1, a pena di esclusione, timbrato e sottoscritto, per accettazione in ogni pagina.

- In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- da ciascun Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di Coassicurazione.

La Busta n.3 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:

1) La scheda di offerta economica redatta preferibilmente sul modello conforme al fac-simile di cui all'Allegato 4 e firmata dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, con indicazione del premio annuo lordo pro capite offerto, in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il premio indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Istituto Scolastico. L'importo dovrà essere tassativamente indicato con un massimo di due cifre decimali. Non saranno presi in considerazione cifre decimali ulteriori rispetto alla seconda né saranno compiute operazioni di arrotondamento e, pertanto, il valore offerto si intenderà quello fissato alla seconda cifra decimale.

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. costituendo;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale della Compagnia delegataria in caso di Coassicurazione.

ART. 5 - Criterio di Aggiudicazione

La presente procedura selettiva sarà tenuta ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi pari ad un massimo di 100/100 secondo la seguente ripartizione:

- **Offerta economica** (punteggio massimo 30 punti)

all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti,

alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:

$30 \times \frac{\text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$

- **Offerta tecnica** (punteggio massimo complessivo 70 punti)

alle offerte i punti saranno attribuiti secondo quanto segue:

fino ad un massimo di 70 punti attribuibili in funzione delle "integrazioni tecniche migliorative" eventualmente contrassegnate nella relativa scheda di offerta tecnica.

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell'offerente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella economica.

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + economico), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico.

Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + economico), ed identico punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio per le integrazioni tecniche della sezione infortuni. In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità. L'eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta alla presenza dei rappresentanti dei partecipanti presenti senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra data.

ART. 6 - Procedura di Aggiudicazione

L'apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione, presso la sede dell'istituzione scolastica, il giorno e l'ora indicati nella "SCHEMA DATI GARA"; in seduta riservata, ove necessario, saranno valutate le offerte tecniche e, successivamente, in seduta nuovamente pubblica sarà data comunicazione dei punteggi attribuiti alla parte tecnica, all'apertura delle offerte economiche ed all'attribuzione del punteggio per l'offerta economica, nonché alla redazione della graduatoria finale. Possibilmente si procederà alle varie fasi nella medesima giornata ovvero, ove necessario, in più sedute separate avendo cura di comunicare agli interessati i dati della successiva seduta pubblica onde consentire la loro partecipazione. Laddove per motivi di tempo non fosse possibile concludere tutte le operazioni nella medesima seduta, la commissione provvederà a sigillare tutte le buste ed i plichi ricevuti, disponendone la conservazione in luogo idoneo, e convocherà nuova seduta pubblica dandone avviso ai soggetti interessati.

L'Istituto si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall'Ente ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

L'Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche solo a mezzo e mail (in alternativa a mezzo fax), di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla dichiarazione presentata.

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), ad esclusione dell'offerta tecnica e di quella economica, obbliga l'operatore economico concorrente che vi ha

dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore del lotto cui l'operatore economico intende partecipare. Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l'operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

A tal riguardo la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali di ordine morale ex art. 80 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e requisiti e capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 richiesti, di cui all'art. 4 del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste al presente articolo. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

L'Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta, formulata nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito.

Si precisa che l'Istituto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.

Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le modalità dell'art. 76 del D.lgs. 50 del 2016.

ART. 7 - Caratteristiche Generali del Servizio, modalità di pagamento.

Vedi Schema di Contratto Allegato 1 alla presente lettera di invito.

ART. 8 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questa lettera d'invito si informa che:

- a) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa ed alla presente lettera d'invito;
- c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dall'aggiudicazione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa "Antimafia"; 4) chiunque a seguito dell'effettuazione della pubblicità c.d. di "gara esperita"; 5) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall'art.7 del sopra citato decreto legislativo 196/03, sotto riportato;
- f) Titolare del trattamento è l'Istituto Scolastico.
- g) Responsabile del trattamento dei dati personali è indicato nella "SCHEDA DATI GARA".

ART. 9 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è indicato nella "SCHEMA DATI GARA". Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti dovranno avvenire esclusivamente via email all'indirizzo dell'Istituzione Scolastica all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

I diritti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 sono esercitabili con le modalità della L. 241/90.

Ai fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della parità di trattamento fra gli operatori, le risposte alle richieste ed i quesiti posti dagli stessi saranno unicamente pubblicati sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ovvero comunicate via e-mail contestualmente a tutti i concorrenti e non saranno, quindi, indirizzate alle sole imprese richiedenti e, in conformità e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. Le imprese concorrenti sono, pertanto, invitate a controllare la pubblicazione delle risposte prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

In allegato alla presente i moduli esplicativi e compilabili da utilizzare per la presentazione delle offerte:

1. *Allegato 1 – Schema di Contratto*
2. *Allegato 2 – Modello dichiarazione sostitutiva*
3. *Allegato 3 – Modello Scheda di Offerta Tecnica*
4. *Allegato 4 – Modello Scheda di Offerta Economica*

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

SCHEDA DATI GARA

PROT. N° 5820 C/15a

CIG ZC61B2247A



1 - ANAGRAFICA SCUOLA

Intestazione Istituto Scolastico:

Codice fiscale:

Partita IVA:

Via/Civico:

Località:

Cap:

Provincia:

Tel:

Fax:

E-MAIL:

E-MAIL CERTIFICATA:

2 - DATI GARA

CIG: ZC61B2247A

Premio a base d'asta: Euro (SETTE/00)

Decorrenza:

Scadenza:

Durata: anno/i

N° Alunni:

N° Operatori:

Totale:

Valore Annuale appalto:

Valore Complessivo Appalto:

Recapito offerte in:

Scadenza presentazione offerte:

Ora:

Data apertura buste:

Ora:

3 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo, n. 50/2016)

SIG. / SIG.RA:

TRATTAMENTO DATI PERSONALI / TITOLARE - RESPONSABILE

SIG. / SIG.RA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

ALLEGATO 01 – SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente Schema di Contratto - Allegato 1, a pena di esclusione, deve essere timbrato e sottoscritto, per accettazione in ogni pagina, da parte della impresa di assicurazioni offerente.

Indice

Definizioni

Parte Prima «Norme che regolano l'assicurazione in generale»

Parte Seconda «Norme che regolano l'assicurazione infortuni»

Parte Terza «Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile»

Parte Quarta «Norme che regolano le prestazioni di assistenza»

Parte Quinta «Norme che regolano l'assicurazione tutela legale»

Condizioni Particolari

Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Alunni /Allievi/Studenti	Chiunque risulti iscritto all'Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto;
Amministrazione Scolastica	Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistenza	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio	Tutto quanto l'Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.
Beneficiario (caso morte)	Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate ai quali la Società dovrà corrispondere la somma assicurata.
Bicibus	Servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Centrale Operativa	È la struttura, costituita da medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico l'Istituto Scolastico pubblico o privato di ogni ordine e grado che sottoscrive la presente assicurazione anche in favore di terzi.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Day Hospital	La degenza senza pernottamento in Istituto di cura.
Delegataria	È l'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio (coassicuratrici).
Estero	Tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.
Europa	I paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento	L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare	Coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).
Franchigia	La parte del danno, stabilita nella polizza, che rimane a carico dell'assicurato.
Furto	Il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia	L'impegno della Società in base al quale, in caso di sinistro procede al pagamento dell'indennizzo del sinistro subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente	La perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.
Istituto di cura	Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Istituto Scolastico	La Scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l'Istituto Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.
Italia	Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa	Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.
Malattia preesistente	Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.
Malore	L'indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale	La somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
Mondo	Mondo intero.
Operatori Scolastici – Personale della Scuola	Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge.
Pedibus	Servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società stessa le garanzie previste dalla polizza.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
Prestazioni	Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa agli Assicurati ai sensi del presente contratto.
Residenza	Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente.
Ricovero	La degenza comportante pernottamento nell'Istituto di cura.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di offerta tecnica	Il documento che forma parte integrante del presente capitolato contenente, per ogni garanzia, gli importi e le condizioni minimi da capitolato nonché le eventuali integrazioni tecniche migliorative selezionate dall'impresa di assicurazione offerente.
Scuola	Vedere la definizione di Istituto Scolastico.
Scoperto	La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso o l'insorgere della controversia per i quali è prestata l'assicurazione oppure relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.
Società	L'Impresa di assicurazioni.
Tutela legale	L'assicurazione prestata ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.
Unico Sinistro	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vettore	Persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio	Il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Parte Prima «Norme che regolano l'assicurazione in generale»**Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE ESONERO SINISTRI**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Tuttavia l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante, così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

La Società, altresì, esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti.

Art.2 ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Tuttavia, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Per quanto non indicato vale il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ EX ART. 3, LEGGE N. 136/2010 E S.M.I.

La Società, i subappaltatori e i subcontraenti si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tale scopo detti soggetti si impegnano a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e Codice Fiscale dei soggetti delegati ad utilizzarli, entro 7 gg. dalla loro accensione o nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società si impegna inoltre ad inserire nei contratti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta dei contratti, la clausola con la quale ciascuno di essi si impegna agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art.6 RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al recesso per sinistro.

Art.7 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

Art.8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE - DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA – REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. La polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.
In questo caso il termine per il pagamento del premio, a deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile secondo comma, viene fissato in 60 giorni, restando inteso che il premio stesso sarà soggetto al ricalcolo in base al numero degli alunni del nuovo anno scolastico e al numero degli Operatori della scuola da comprendere in garanzia, fermo il premio pro capite.
2. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicurazione può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste al primo comma e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati indicati nella scheda tecnica.
3. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
4. In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art.9 PERSONE ASSICURATE

Il numero degli assicurati (Studenti e Operatori Scolastici) al momento della stipula della polizza, come comunicato dal Contraente, è quello indicato nei frontespizi di polizza e corrisponde alla totalità degli stessi.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia alla Società delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri del Contraente che dovrà quindi esibirli alla Società a semplice richiesta, anche per eventuali accertamenti e controlli.

Qualora nel corso dell'anno si iscrivano alla Scuola altri Alunni o prendano servizio per la prima volta Operatori Scolastici, la Società fissa una percentuale di tolleranza del 5% rispetto a quelli inizialmente dichiarati, entro la quale la stessa non procederà alla richiesta del versamento della quota annuale di premio.

Qualora un assicurato si trasferisca presso altro Istituto scolastico, l'assicurazione segue l'assicurato presso il nuovo Istituto fino al termine dell'anno scolastico in corso. Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Art.10 CALCOLO DEL PREMIO - TOLLERANZA 5%

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici (100%).

E' concessa al Contraente la facoltà di calcolare il premio in modo forfettario nella misura del 95% dell'importo ottenuto applicando il premio pro-capite sul 95% della totalità degli Alunni iscritti e di tutti gli Operatori Scolastici. Ove non si raggiungesse la percentuale minima del 95% per una o per entrambi le categorie di soggetti, il Contraente dovrà fornire l'elenco degli assicurati ciò in deroga all'Art.9 PERSONE ASSICURATE.

Art.11 STATO PSICOFISICO - PATOLOGIE OCCULTE

Tutti gli Assicurati sono garantiti, indipendentemente dal loro stato psicofisico o degli handicap di cui siano portatori.

Viene tuttavia precisato che se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto è imputabile a preesistenti situazioni fisiche e patologiche.

Art.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Cod.Civ.

Art.13 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**1. Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della rispettiva quota fermo restando la responsabilità solidale con le altre società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria individuata nel contratto stesso. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dal Contraente/Assicurato con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali e massimali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei Coassicuratori.

2. RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art.14 FORO COMPETENTE

Relativamente alle controversie tra Contraente o Assicurato e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato.

Art.15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali dell'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto valgono le Norme di Legge.

Art.17 PROUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI

- Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi l'Assicuratore si impegna a rendere disponibili all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere in un formato modificabile e dovrà riportare per ciascun sinistro:

Numero sinistro	Data accadimento	Tipologia sinistro	Stato SX (aperto, pagato, Senza seguito)	Importo
-----------------	------------------	--------------------	--	---------

- In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a Euro 200,00
- L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Parte Seconda «Norme che regolano l'assicurazione infortuni»

Art.18 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.9 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche a:

- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Presidente della Commissione d'esame;
- Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche);
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito:
 - a) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94 (Personale in quiescenza);
 - b) Durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi);
 - c) In attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici.

Art.19 CAPITALI ASSICURATI

I capitali assicurati sono quelli indicati nella Scheda di offerta tecnica.

Art.20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

Art.21 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione infortuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì prestata per le seguenti attività anche se svolte al di fuori delle sedi scolastiche:

- Tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva;
- Tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche se extra-programma;
- Le attività dei conservatori di musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia di Arte Drammatica;

- La preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti Federazioni;
- La refezione e ricreazione;
- Le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti;
- Le gite, le passeggiate scolastiche e le uscite didattiche;
- La partecipazione a “settimane bianche”;
- I viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;
- Le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere;
- Le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a “Stage” e “Alternanza scuola - lavoro” con l’intesa che tali attività possono comportare esperimenti e prove pratiche dirette;
- I trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività;
- Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza;
- Le attività autogestite ed attività correlate all’Autonomia;
- I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai corsi organizzati dall’istituto scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Art.22 ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo art. 23 “Rischi Esclusi”, anche:

- L’intossicazione da cibo avariato somministrato durante la refezione scolastica nonché gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze;
- Le lesioni cagionate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- Le affezioni conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- L’annegamento, l’asfissia non di origine morbosa, l’assideramento o il congelamento;
- La folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- Le lesioni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria;
- Gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza o colpi di sonno;
- Gli infortuni che derivano da propria imperizia, imprudenza negligenza anche gravi;
- Le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini, le ernie addominali traumatiche con l’avvertenza, per queste ultime, che se l’ernia, anche se bilaterale non risulta operabile secondo parere medico, verrà riconosciuta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente totale.
- Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività, salvo il caso che esista un terzo responsabile che provveda alla liquidazione del danno.

Art.23 RISCHI ESCLUSI

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:

- da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
- da guerra, insurrezione;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art.24 MORTE DA INFORTUNIO E MORTE PRESUNTA

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte, come indicato nella Scheda di offerta tecnica. Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'Art. 60 comma 3 del Codice Civile. Resta inteso che se, dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata maggiorata degli interessi legali. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

Art.25 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo della Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di Invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute, con rinuncia, da parte della Società, alla applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione con il massimo del 100%.

Resta tuttavia convenuto che:

- In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma liquidabile verrà raddoppiata;
- Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima;
- In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro e la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Fermo quanto sopra riportato i punti di Invalidità Permanente verranno calcolati secondo quanto indicato nella Scheda di Offerta Tecnica alla voce "Invalidità Permanente e Modalità di Calcolo".

Nel caso in cui l'impresa di assicurazioni offerente non abbia selezionato nessuna delle tre varianti migliorative i punti di invalidità permanente saranno calcolati secondo quanto indicato nella colonna "Importi e condizioni minimi da capitolato".

Art.26 RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO (escluse odontotecniche ed odontoiatriche)

La Società rimborsa, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese di carattere sanitario conseguenti ad infortunio sostenute dall'Assicurato:

- **in caso di ricovero per:**
 - accertamenti diagnostici;
 - ticket e onorari medici prima del ricovero;
 - degenza in Istituto di cura per assistenza medica, infermieristica;
 - rette di degenza;
 - medicinali e terapie varie;
 - esami;
 - onorari della equipe che effettua l'intervento chirurgico;
 - diritti di sala operatoria;
 - materiale d'intervento (ivi comprese le endoprotesi);
- **dopo il ricovero o se non vi è stato ricovero, per:**
 - analisi;
 - accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa;
 - ticket;
 - visite mediche specialistiche;
 - cure, medicinali;
 - assistenza infermieristica;
 - interventi chirurgici ambulatoriali;
 - applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
 - noleggio apparecchiature terapeutiche ed ortopediche, stampelle;
 - presidi ortopedici;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 - protesi ed apparecchi acustici;
 - protesi oculari esclusi gli occhiali.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, qualora l'Assicurato fruisca di prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente estensione di polizza da parte di altri enti (Servizio Sanitario Nazionale, Compagnie di Assicurazioni), la presente assicurazione assumerà carattere integrativo, per cui la Società sarà tenuta al rimborso della sola eventuale eccedenza, fino alla concorrenza del capitale assicurato.

Art.27 SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie da infortunio ma limitatamente alla prima protesi sempreché applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio e nel limite massimo di Euro 1.000,00 per dente.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi entro un anno dalla data dell'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere un indennizzo sulla base del preventivo di spesa dell'odontoiatra dell'Assicurato secondo gli attuali prezzi di mercato limitatamente all'applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

Art.28 RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE – ROTTURA OCCHIALI

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica:

- le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;
- le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società purché la spesa sia stata sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Art.29 DIARIA DA RICOVERO – DAY HOSPITAL – DIARIA DA GESSO**1. DIARIA DA RICOVERO**

La Società corrisponde all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, una diaria giornaliera per un massimo di 365 giorni, in caso di ricovero in Istituto di cura determinato da infortunio.

2. DAY HOSPITAL

Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna ("Day Hospital"), la diaria di degenza verrà corrisposta nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica per un massimo di 365 giorni.

3. DIARIA DA GESSO

Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato risulti portatore di gessature (o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) la Società corrisponderà una diaria nei limiti per giorno e complessivo nei termini indicati della Scheda di offerta tecnica. Il diritto al riconoscimento dell'indennizzo maturerà previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all'Assicurato dall'Istituto di Cura, nella quale è certificata l'applicazione e la rimozione dell'apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile.

Questo indennizzo non cumula con eventuali altri indennizzi dovuti per diaria da ricovero o day hospital.

Art.30 DANNO ESTETICO

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in seguito ad un infortunio l'Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sarà effettuato entro due anni dall'infortunio.

Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile l'intervento di chirurgia plastica ed estetica, la Società riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nella Scheda di offerta tecnica. L'indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.

Restano escluse dall'assicurazione le spese per l'eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all'evento.

Art.31 SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA

La Società rimborsa allo studente, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui sostenute per il trasporto da casa a scuola e viceversa, qualora diventi portatore, al di fuori dell'Istituto di cura, di gessature e/o di apparecchi protesici al bacino e/o agli arti inferiori, applicati e rimossi da personale medico e/o paramedico per un massimo di trenta giorni consecutivi escluse le festività.

Art.32 SPESE DI TRASPORTO CASA – ISTITUTO DI CURA

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto all'ambulatorio o all'Istituto di cura e da un Istituto di cura all'altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.

Art.33 SPESE AGGIUNTIVE

Qualora l'Alunno Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, subisca:

- danni a capi di vestiario;
- danni a strumenti musicali;
- danni a sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap;
- danni ad occhiali in palestra;
- danni alla bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso; (per ottenere l'indennizzo, è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta);

la Società rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del capitale assicurato a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica, e comunque per un importo non superiore al valore commerciale o d'uso del bene.

Art.34 SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo superiore a 30 giorni a seguito di infortunio, la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e scolastica e nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica, le spese sostenute per lezioni private di recupero. Nel caso in cui lo studente Assicurato, nonostante le lezioni di recupero, non abbia conseguito la promozione e la Società abbia pagato le spese riferite alle suddette lezioni, non potrà godere dei benefici previsti al successivo Art. 35.

Art.35 PERDITA DELL'ANNO SCOLASTICO

La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista indicata nella Scheda di offerta tecnica, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.

Art.36 POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico, contragga nel corso delle attività previste all'art. 20, poliomielite, meningite cerebro spinale, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà per ogni Assicurato l'indennizzo forfetario previsto a tale titolo indicato nella Scheda di offerta tecnica.

In caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, l'indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l'importo di € 3.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

Art.37 RISCHIO VOLO

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società o Aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da Aereoclub. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare complessivamente il capitale di:

- per persona:
 - Euro 500.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente;
- per aeromobile:
 - Euro 7.500.000,00 per il caso di Morte;
 - Euro 7.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o collettive stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Art.38 RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.

Art.39 LIMITAZIONE DELLE GARANZIE PER SINISTRI CATASTROFICI – SINISTRI IN ITINERE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di Euro **7.500.000,00**. Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, nel caso di infortunio avvenuto in itinere che determini la morte dell'assicurato o una invalidità permanente accertata, i singoli indennizzi spettanti saranno ridotti del 75% rispetto a quelli indicati nella scheda di offerta tecnica.

Art.40 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Quando l'infortunio avvenga in occasione o conseguenza di trasporto su qualsiasi mezzo durante gite e viaggi per attività scolastiche o parascolastiche, la Società si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del vettore. Negli altri casi la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art.41 CONTROVERSIE - INDICAZIONE MINISTERIALE P.I. PROT. N° 2170 DEL 30.05.1996

Le controversie possono essere risolte:

- ricorrendo alla magistratura ordinaria,
- in via arbitrale come regolato dal successivo articolo 42 a insindacabile giudizio dell'Assicurato.

Art.42 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art.43 DENUNCIA DEI SINISTRI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dall'evento anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro.

L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dalla Società ed a qualsiasi accertamento che la Società ritenga necessario, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata.

La corresponsione dell'indennizzo avrà luogo a guarigione avvenuta, previa presentazione alla Società dei documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (ticket, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale e/o clinica, spese di trasporto, ecc.). Per le spese sostenute all'estero il rimborso verrà eseguito in Italia ed in valuta italiana al cambio medio desunto dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

Art.44 PLURALITÀ DI COPERTURE NON CUMULABILITÀ

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato inoltri richiesta di indennizzo sia per la sezione Infortuni sia per quella Responsabilità Civile, si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata per la Sezione Infortuni in attesa di determinare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per i rischi di Responsabilità Civile.

Nel caso in cui l'Assicurato R.C. non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione Infortuni. Se l'Assicurato R.C. viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, la Società pagherà il danno in base alla sezione Responsabilità Civile deducendo dall'importo risarcibile la somma pagata a titolo infortunio della relativa Sezione.

La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se coinvolgente le responsabilità civili di più di uno degli assicurati.

Parte Terza «Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile»

Art.45 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.9 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche:

- all'Istituzione Scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- all'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva (C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.M. n° 2170 del 30/05/96).
- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Esperti Esterni/Prestatori d'opera estranei all'organico della scuola;
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento previste dalla legge;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Presidente della Commissione d'esame;
- Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche);
- Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Volontari che prestano attività a titolo gratuito:
 - d) Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94 (Personale in quiescenza);
 - e) Durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi);
 - f) In attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici.

Art.46 MASSIMALE ASSICURATO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, il massimale assicurato è pari a Euro 5.000.000,00 per sinistro ed illimitato per anno.

Art.47 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge anche per il fatto di persone delle quali debba rispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali. L'assicurazione è operante anche nel caso di colpa grave degli Assicurati, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art.48 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

L'assicurazione è estesa a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, nonché ai danni conseguenti a prestazioni di pronto soccorso.

A titolo puramente esemplificativo, rientrano in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi, oltre che durante la normale attività di studio, durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza;
- il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del capo d'istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

Sono inoltre compresi:

- i danni che gli studenti possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici;
- i danni conseguenti all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema-teatro annesso alla scuola, purché non aperto al pubblico;
- i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari e prodotti farmaceutici;
- i danni conseguenti alla conduzione (esclusa proprietà) dei fabbricati e degli impianti ed attrezzature scolastiche;
- la responsabilità personale di tutti gli Operatori della scuola, degli studenti e dei Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n° 416 del 31.05.1974;

La Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti entro il limite del massimale previsto per sinistro che resta comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità delle persone sopracitate.

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La garanzia è estesa anche al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo di Istituto o del responsabile del servizio Segreteria.

Lo stesso dicasi per le lezioni di educazione fisica e l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché "in itinere" e sul luogo sia prevista adeguata sorveglianza.

L'assicurazione si intende estesa al tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo strettamente necessario per compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente.

Art.49 ESTENSIONI DIVERSE

La copertura assicurativa si intende estesa anche a:

a) Danni da incendio

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

b) Danni da sospensione od interruzione di attività

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.

c) Cartelli, insegne, striscioni pubblicitari

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

d) Committenza generica

L'assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere.

e) Scambi Culturali

In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette od altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore.

f) Gestione Mense, Bar e Distributori Automatici – Somministrazione Cibi e Bevande

La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.

La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e sempreché la responsabilità sia ascrivibile al Contraente/Assicurato.

g) Istituti Scolastici Pubblici

Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l'assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest'ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo.

h) Responsabilità fra gli assicurati

Sono compresi nel novero di terzi gli studenti, il Personale Direttivo, il Personale Docente e non Docente della scuola, nonché i Genitori membri di diritto degli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. n°416 del 31.05.1974.

i) Cessione a terzi di locali e attrezzature

L'Istituto scolastico può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene tra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto a terzi.

Art.50 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non si considerano terzi:

- il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato nonché se con lui convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite;
- gli appaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art.51 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente per gli infortuni (escluse malattie professionali) subiti dagli studenti e dagli Operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati INAIL. Pertanto la Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11 e dell'Art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

Agli effetti di tale garanzia, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quando ha ricevuto l'avviso per la richiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art.52 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende mai i danni:

- da furto;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 c.c.;
- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art.53 RISCHI ASSICURABILI MEDIANTE LA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, l'assicurazione non comprende i danni:

- Conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazioni e abuso sessuale;
- Conseguenti a diffamazioni ed infamie;
- Conseguenti a contagio da malattie in genere (tra le quali: poliomielite, meningite, H.I.V. ed epatite virale);
- Conseguenti a scomparsa e sequestri di persona;
- Conseguenti ad aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo;
- Morali, pur in assenza di conseguenze fisiche, disturbi mentali e psichici;
- Conseguenti all'uso di armi da fuoco;
- Conseguenti a perdita di dati elettronici relativamente a qualsiasi attività svolta via internet.

Art.54 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art.1913 c.c.).

La denuncia dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato.

Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

L'inadempienza di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 c.c.).

La denuncia può essere effettuata anche via fax, via Internet o via posta elettronica.

Art.55 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente.

La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Parte Quarta «Norme che regolano le prestazioni di Assistenza»

Art.56 ASSICURATI AGGIUNTIVI

Oltre alle persone indicate all'Art.9 PERSONE ASSICURATE, l'assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche a:

- Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essa prevalentemente rivolto;
- Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le famiglie degli studenti durante le attività scolastiche;
- Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.);
- Ex alunni che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell'Istituto Scolastico Contraente;
- Partecipanti al progetto orientamento;
- Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- Tirocinanti che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o in forza di convenzioni con singole Facoltà Universitarie o altri Enti Italiani ed Esteri;
- Uditori ammessi alla frequenza dell'Istituto Scolastico Contraente.

Art.57 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PRECISAZIONI

Le prestazioni di **assistenza a scuola** hanno validità in Italia, limitatamente all'interno dell'Istituto Scolastico e/o delle sedi ove lo stesso svolge la propria attività.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario assicurato dalla centrale operativa del "118".

Le prestazioni di **assistenza in viaggio** hanno validità nel mondo durante i viaggi organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente.

PRECISAZIONE:

I servizi erogati dalla Società non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli erogati dal sistema di allarme sanitario eventualmente garantito dalla struttura sanitaria del luogo in cui si trova l'assicurato al momento della richiesta di assistenza.

Art.58 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA A SCUOLA

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- Organizzazione di consulti medici;
- Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Società provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

Art.59 – OGGETTO DELLA GARANZIA ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, le seguenti prestazioni:

A) **Consulenza medica telefonica:** Il servizio medico della Società, composto da un direttore sanitario e da un'equipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:

- Reperimento di mezzi di soccorso d'urgenza;
- Reperimento di medici specialisti d'urgenza;
- Organizzazione di consulti medici;
- Segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
- Esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all'estero.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.

B) **Invio medico e/o ambulanza:** qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l'intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo. Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse immediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l'Assicurato, al suo trasferimento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico).

I costi relativi al trasporto, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa e comunque, esclusivamente quelli in merito al solo viaggio di andata, restano a totale carico della Società.

Resta inteso che la Società non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.

C) **Collegamento continuo con il centro ospedaliero:** quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un Istituto di Cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.

La garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista dal D.lgs n.196 del 30/6/03, pertanto l'Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti di Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.

D) **Trasporto – rientro sanitario:** qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell'Assicurato.

I costi della prestazione sono a carico della Società senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso e, se necessario, con l'accompagnamento medico, infermieristico o familiare.

La Società effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- “sanitario” nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi.

E) **Rientro dell'Assicurato convalescente:** qualora l'Assicurato convalescente per infortunio o malattia improvvisa occorsi durante il viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo staff medico della Centrale Operativa, di comune accordo con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1^a classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.

La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ricovero) che non permetta il ritorno dell'Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).

F) **Trasferimento/rimpatrio della salma:** in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale più vicino al luogo di sepoltura nel paese di origine, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.

G) **Spese funerarie:** in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto a seguito di infortunio mortale occorso durante le attività assicurate, risarcirà le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00.

Art.60 ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato in viaggio in Italia e all'estero, la Società provvede, nel limite della somma assicurata di euro 5.000,00, al rimborso delle spese:

mediche, farmaceutiche e ospedaliere sostenute per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia improvvisa, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità specificate al successivo articolo 66 del presente testo di polizza.

Inoltre la Società provvede, sempre nel limite della somma assicurata di cui sopra anche al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.

In caso di evento che coinvolga più Assicurati l'esborso massimo della Società non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l'importo totale di € 150.000,00. In caso di superamento di tale limite, il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

Art.61 – ESCLUSIONI GARANZIA ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

Le garanzie “In viaggio” non sono operanti nei seguenti casi:

- a. nei casi in cui il viaggio sia stato intrapreso contro il parere di un Medico o con patologie in fase acuta o con lo scopo di sottoporsi a trattamenti medico - chirurgici;
- b. nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- c. per malattie dipendenti della gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e del puerperio.

In ogni caso le garanzie non sono operanti **se l'intervento di assistenza non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.**

Per la garanzia “Assicurazione Spese mediche da malattia in viaggio” di cui all'Art. 60) sono inoltre escluse le spese sostenute:

- d. dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- e. per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche;

- f. per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti;
- g. per cure di carattere estetico.

Art.62 DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI GARANZIE ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1. Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che la Società e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

La Società ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;

- d) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità Locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

2. Spese mediche in viaggio

La Società sostiene direttamente o rimborsa le "Spese Mediche" anche più volte nel corso del viaggio ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

Art.63 ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La Società indennizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell'Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento, imputabili a responsabilità del vettore o dell'albergatore.

Art.64 MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del massimale per Assicurato di euro 500,00 con il limite massimo di € 150,00 per ciascun singolo oggetto.

Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:

- a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
- b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
- c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.

L'eventuale indennizzo verrà corrisposto dalla Società successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell'albergatore responsabili ai sensi di legge dell'evento, fino alla concorrenza del massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.

Art.65 ESCLUSIONI ASSICURAZIONE BAGAGLIO

La garanzia non è operante per:

- a) negligenza o incuria dell'Assicurato;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui;
- c) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
- d) i danni subiti in occasione di viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'autorità pubblica competente;
- e) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
- f) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
- g) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- h) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;

- i) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o motoveicoli;
- l) i danni verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- m) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- n) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente contenuti: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori, etc.
- o) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cataloghi, souvenir, oggetti d'arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
- p) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
- q) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vettore aereo;
- r) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti;
- s) i beni acquistati durante il viaggio;
- t) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
- u) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato.

Art.66 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle "Garanzie di Assistenza" l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la "Centrale Operativa", in funzione 24 ore su 24, di **XXXXXXX**

al seguente numero telefonico: **XXXXXX**

Oppure, se non può telefonare, inviando un fax al n. **XXXXXX**

oppure telegramma a:

XXXXXXX

Via XXXX, 00

00000 XXXXX

In ogni caso comunichi innanzi tutto con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome dell'Assicurato
3. Numero di polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamare nel corso dell'assistenza

L'inadempimento di questi obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni.

Parte Quinta «Norme che regolano l'assicurazione tutela legale»

Art.67 ASSICURATI

Le persone assicurate sono quelle indicate all'art. 9 "Persone Assicurate".

Art.68 MASSIMALI E LIMITI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica il massimale assicurato è pari ad euro 20.000,00 per ogni singolo sinistro indipendentemente dal numero dei sinistri occorsi durante l'intera annualità assicurativa.

Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.69 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all'attività dell'Istituto Scolastico Assicurato.

In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell'Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

- le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e sui campi sportivi in genere;
- le attività ginnico sportive extracurricolari;
- i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;
- ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi;
- le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette);
- le attività culturali in genere;
- le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del 27.12.1979 in fatto di vigilanza.

Sono assicurate le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- peritali;
- di giustizia nel processo penale;
- del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Art.70 GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) **Sicurezza sul Lavoro** - difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00.
- B) **Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a Euro 1.000,00.
- C) **Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** - per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, la Società garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.L. 25/3/1997 n. 67.

- D) **Sanzioni Amministrative di vario genere** - la garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.500,00 per controversia, con il limite di 2 vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- E) **Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e normativa vigente.
- F) **Tutela Giudiziaria della Circolazione** - L'assicurazione vale per le spese indicate all'Art. 69 sostenute a tutela degli interessi degli assicurati indicati in polizza nei seguenti casi:
1. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o cose per fatto illecito di terzi durante la guida di mezzi di trasporto per i quali l'assicurato sia abilitato alla guida o quale conducente di mezzi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.
 2. Difesa in procedimenti penali: per delitti colposi o a contravvenzioni punibili con arresto o con ammenda.
 3. Assistenza legale in procedimenti per ottenere la restituzione della patente o il dissequestro del veicolo.
 4. Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di importo non inferiore a Euro 150,00.
 5. Vertenze con assicurazioni private in relazione all'interpretazione di clausole contrattuali e gestione dei sinistri su polizze RCA e garanzie accessorie (furto, incendio, infortuni del conducente). Sono escluse le vertenze relative a polizze stipulate con la Società assicuratrice che presta le presenti estensioni di garanzia.
 6. Vertenze per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla persona e/o a cose per fatto illecito di terzi quale pedone, anche in occasione dell'uso, quale passeggero di qualsiasi mezzo di trasporto, sia esso stradale, ferroviario, aereo, marittimo, fluviale, lagunare, purché abilitato al trasporto di passeggeri.

Le garanzie della presente estensione di garanzia non sono operanti se:

- il conducente non è abilitato alla guida;
- il veicolo guidato dall'assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria;
- il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.

Art.71 ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale, per le spese relative a vertenze:

- Di natura fiscale;
- Derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- Conseguenti a comportamenti colposi posti in essere oltre 1 anno prima della data di effetto dell'assicurazione;
- Relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che il Contraente/Assicurato effettui;
- Denunciate alla Società trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza se non diversamente disposto nella "Scheda di Offerta Tecnica".

Sono inoltre escluse dalla garanzia.

- Il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- Gli oneri fiscali (bollatura, documenti, spese di registrazione, di sentenze e atti in genere ecc.);
- Le spese per controversie relative a rapporti di Lavoro o vertenze sindacali;
- Le spese per controversie riguardanti la proprietà o la circolazione di veicoli, di natanti o aeromobili;
- Le spese per controversie nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatori;
- Le spese di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art.72 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Unitamente alla denuncia dovranno essere forniti tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Art.73 GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere

accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all'Assicurato il rifiuto del benestare. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.74 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art.75 COESISTENZA CON ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Valide solo se espressamente richiamate nella "TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE" della "Scheda di offerta tecnica".

DANNI AD OCCHIALI IN ASSENZA DI INFORTUNIO**1. Assicurati**

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente gli Allievi/Studenti/Alunni iscritti e frequentanti la scuola e Operatori Scolastici.

2. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per i danni materiali e diretti subiti da lenti da vista e relative montature degli Assicurati in conseguenza di urti accidentali occorsi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività interne, senza limiti di orario, organizzate, e/o gestite, e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

3. Somma assicurata

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella "Scheda di offerta tecnica". Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

4. Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico;
- b) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- c) determinati da dolo dell'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) derivanti da smarrimento, negligenza od incuria dell'Assicurato, perdita del bene, furto;
- e) i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

5. Ammontare del danno

Fermo restando che la somma assicurata indicata nella Scheda di offerta tecnica, stabilisce la massima esposizione della Società Assicuratrice per Assicurato, per sinistro e per anno, si precisa che la Società determina l'indennizzo in base al valore originario di acquisto dei beni secondo le seguenti modalità:

- a) **Indennizzo al 100% senza applicazione del degrado:** in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi **entro i 12** mesi precedenti la data del sinistro.
- b) **Degrado del 50%:** in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi **oltre i 12** mesi precedenti la data del Sinistro;
- c) **Euro 50,00:** in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi.

Sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, debbono essere provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori di norma intestati all'assicurato).

La società si riserva di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

6. Primo Rischio Assoluto

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

GARANZIA ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNI

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Alunno assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell'ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, nei limiti del massimale indicato in polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel modulo di polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell'alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l'Assicurato.

ANNULLAMENTO GITE / VIAGGI A SEGUITO DI INFORTUNIO/MALATTIA

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa, certificata da documentazione medica, l'Alunno assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per gite, viaggi e/o scambi culturali in Italia o all'estero organizzati dalla scuola, la Società rimborserà all'allievo, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino ad un importo massimo indicato in polizza (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all'allievo dal tour operator o dall'intermediario che organizza il viaggio).

Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:

- a) la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e comunque non oltre il 2° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
- b) la data dell'infortunio o d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell'Istituto Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.

ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei Revisori dei Conti (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto della Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) presso le scuole competenti per il territorio.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1) a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
- b) urto;
- c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2) in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;
- 3) cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10%.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;

- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente Punto 2;
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE
--

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie stabilmente incorporate, i cristalli e la ruota di scorta) di proprietà dei dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico Contraente (o intestati al PRA a loro familiari conviventi) in occasione di missioni o adempimenti di servizio per conto dell'Istituto medesimo.

Le garanzie sono operanti in conseguenza di:

- 1)** a) collisione con veicoli, anche se in sosta;
b) urto;
c) ribaltamento o rovesciamento;

anche qualora detti eventi si siano verificati per rottura, difetto o logorio di organi del veicolo;

- 2)** in occasione di o per conseguenza di trasporto o traino del veicolo da parte di un altro mezzo, purché il mezzo sia identificato;

- 3)** cedimento o franamento del terreno su cui il veicolo si trova.

Qualora i rischi coperti dalla presente sezione siano già coperti da analoga assicurazione stipulata in proprio dall'Assicurato o a favore dell'Assicurato medesimo da altri Enti diversi dall'Istituto Scolastico Contraente, le garanzie si intenderanno operanti, fino alla concorrenza della somma assicurata, ad integrazione di quelle eventualmente già stipulate.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella "Scheda di Offerta Tecnica" con applicazione per ciascun sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

L'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:

- a) determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
- b) cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- c) subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito al precedente punto 2.
- d) avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove.
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
- f) conseguenti a furto o rapina del veicolo;
- g) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
- h) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine salvo quanto garantito al precedente punti 1, 2 e 3.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l'eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI

Con il termine “Assicurato” si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall’assicurazione e più precisamente:

- a) i dipendenti in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente che possono svolgere incarichi esterni per contratto e legittimati in tal senso da specifica autorizzazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
- b) il Dirigente Scolastico.
- c) altri soggetti autorizzati dal Contraente al trasporto di valori in relazione all’attività svolta.

La Società si obbliga ad indennizzare la perdita di denaro, valori e titoli di credito in genere avvenuti all’esterno dei locali dell’Istituto Scolastico in conseguenza di:

- scippo e rapina;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro e dei valori;

purché subiti durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l’Istituto Scolastico assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per sinistro.

Questa estensione di copertura, è prestata fino alla concorrenza della somma prevista nella “Scheda di Offerta Tecnica”. Detto limite è fissato per Assicurato, per sinistro e per anno.

La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

1. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
2. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
3. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
4. determinati da dolo dell’Assicurato.

Le garanzie di cui alla presente Sezione di Polizza sono prestate a primo rischio assoluto e pertanto, in caso di sinistro, la Società liquiderà l’eventuale danno senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Cod. Civ.

ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA TEMPORANEAMENTE IN ITALIA**Assicurazione Spese Mediche da malattia in viaggio:**

La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.

La Società assicura il rimborso all’Assicurato delle spese:

- ⇒ di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- ⇒ farmaceutiche, purché prescritte da medico;
- ⇒ accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- ⇒ cure dentarie in caso di urgenza fino a Euro 150,00 per Assicurato per sinistro.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La presente garanzia è prestata, per l’Assicurato e per anno, fino alla concorrenza del massimale previsto nella “Scheda di Offerta Tecnica”.

Esclusioni:

È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto. Inoltre, sono escluse le spese sostenute:

- a) per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- b) per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
- c) per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
- d) per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile;
- e) per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione

della polizza;

- f) per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza;
- g) per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;
- h) conseguenti a tentativi di suicidio;
- i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;
- k) infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;
- m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
- n) infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- p) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- q) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;
- r) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;
- s) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;
- t) le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno;
- u) dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza;
- v) i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.

Rimpatrio Sanitario

Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia.

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- ⇒ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- ⇒ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- ⇒ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:

- ⇒ aereo sanitario (entro il limite di € 20.000,00 per sinistro);
- ⇒ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- ⇒ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- ⇒ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- ⇒ altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- ⇒ tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura;
- ⇒ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- ⇒ le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- ⇒ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- ⇒ tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- ⇒ i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto.
- ⇒ tutte le spese diverse da quelle indicate.

Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell'infortunio o malattia improvvisa, venisse rifiutata dall'Assicurato o organizzata senza l'approvazione della Centrale Operativa, l'Assicurato non avrà diritto – a posteriori - ad alcun rimborso o compensazione.

**Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____
il ____/____/____ e residente in _____ via _____ n. _____,

- nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della compagnia di assicurazioni
_____ con sede legale in _____ Via
_____ n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA

- Amministratore/Procuratore dell'Agenzia _____
Con sede in _____ Via _____, Partita
IVA _____, Tel. _____, Fax _____, mail

consapevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio assicurativo Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale in qualità di:

☐ Impresa singola;

ovvero

☐ Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;

ovvero

☐ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo;

ovvero

☐ Delegataria di Compagnie in coassicurazione

ovvero

☐ Delegante di Compagnie in coassicurazione

**INOLTRE DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

A. Che l'esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni è _____,
con sede legale in _____, codice fiscale _____, partita IVA
_____, numero di telefono _____,
numero di fax _____, l'indirizzo e-mail _____.

B. che la compagnia è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____
al numero _____.

per la seguente attività:

.....
C. che il legale rappresentante (o il procuratore speciale) è il sig. nato a
..... il, residente a, di
nazionalità, codice fiscale.....;

D. che la compagnia di assicurazioni è in possesso dell'autorizzazione IVASS (o del Ministero dell'Industria
o Dell'autorità competente dello Stato appartenente all'U.E) all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di
gara

E. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente
riferita sia alla compagnia di assicurazione proposta e ai suoi legali rappresentanti sia all'eventuale
procuratore;

ovvero

che i soggetti [SPECIFICARE DATI ANAGRAFICI] indicati all'art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invito alla presente gara,
hanno riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per cui abbiano beneficiato della
non menzione:

.....

.....

e che nei confronti dei quali sono state adottate le seguenti misure di dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (indicare le misure adottate):

.....

F. che la compagnia di assicurazioni non partecipa alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero che non partecipa alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione;

G. di accettare integralmente la lettera di invito ed i documenti allegati e, in particolare lo schema di
contratto;

H. che la compagnia di assicurazioni ha piena conoscenza delle disposizioni di cui alla
documentazione di gara e ne approva incondizionatamente il contenuto;

I. che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell'art.76 D. Lgs.
50/2016, potrà essere inviata esclusivamente: all'indirizzo E Mail xxxx@yyyy.it (in alternativa al
Fax n°.....)

J. che la compagnia di assicurazioni autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le
comunicazioni di interesse esclusivamente all'indirizzo di cui sopra;

K. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi)

I. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle
seguenti imprese:

(indicare denominazione e ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria);

II. che, a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese
raggruppate/raggruppande (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti),
la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I.
è, la seguente:

_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____

_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ (attività) _____ (%) _____;

L. (in caso di R.T.I. costituendi) di allegare la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto normativo in nome e per conto delle mandanti;

M. (in caso di R.T.I. costituiti) di allegare copia autentica o dichiarata autentica ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000 del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa qualificata mandataria, con indicazione delle quote di rischio o delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli componenti il raggruppamento;

N. (in caso di coassicurazione)

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata in coassicurazione con le seguenti imprese:

b) che l'impresa, designata quale Delegataria e alla quale viene conferito mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti dell'Ente per la stipula dai singoli Contratti di Assicurazione è _____;

c) che il rischio relativo alla copertura assicurativa sarà assunto, con vincolo di solidarietà, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 del codice civile, da ciascuna delle imprese coassicuratrici in base alle seguenti quote:

_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____
_____ (Impresa) _____ quota rischio assicurato _____ (%) _____

d) che le imprese coassicuratrici si impegnano a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la gestione dei contratti assicurativi, attribuendo alla stessa ogni facoltà, ivi inclusa quella di incaricare in nome e per conto delle Assicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, ecc.);

e) che le imprese coassicuratrici si impegnano ad incaricare la Delegataria dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza dei Contratti di Assicurazione, contro rilascio delle relative quietanze e, ove occorra, del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, fermo restando che, scaduto il termine contrattuale per il pagamento dei premi, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con la propria rilasciata in loro nome e per loro conto;

O. (in caso di subappalto) di voler ricorrere al subappalto e:

I. che le parti del servizio che l'Impresa intende subappaltare alla Ditta (indicare ragione sociale, sede legale, Rappresentante Legale, partita IVA, iscrizione C.C.I.A.A.) sono le seguenti:

II. che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

ovvero

di NON voler ricorrere al subappalto;

P. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010;

Q.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Timbro e Firma
del Legale Rappresentante/Procuratore

Allegati:

Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante

Eventuale procura rilasciata dalla compagnia di assicurazione mandante.

N.B.:

- **LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA – A PENA DI ESCLUSIONE – DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA'.**
- **NEL CASO IN CUI LA PRESENTE DICHIARAZIONE SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE, E' OBBLIGATORIO ALLEGARE LA RELATIVA PROCURA RILASCIATA DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI MANDANTE;**
- **IN CASO DI R.T.I. (COSTITUITE O DA COSTITUIRSI) O COASSICURAZIONE LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA DA CIASCUNA DELLE IMPRESE RAGGRUPPATE O RAGGRUPPANDI O IN COASSICURAZIONE.**
- **IN CASO DI COMPAGNIE IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE REDATTA IN LINGUA ITALIANA E SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COMPAGNIA STESSA.**

Allegato 3 – Scheda di Offerta Tecnica

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO _____ A
 _____ PROV. _____ IL ____/____/____ E RESIDENTE IN
 _____ VIA _____ N. _____, NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
 LEGALE/PROCURATORE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI CON SEDE LEGALE IN _____ VIA
 _____ N. _____, CODICE FISCALE E PARTITA IVA _____, TEL. _____, FAX
 _____, MAIL _____, LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA SUDETTA IMPRESA

DICHIARA:

(BARRARE LA VOCE INTERESSATA)

☐ DI ACCETTARE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, ALLA PRESENTE SCHEDA DI OFFERTA TECNICA IL **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TIMBRATO E FIRMATO PER ACCETTAZIONE SU OGNI PAGINA**

☐ DI APPORTARE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 70 PUNTI):

TABELLA INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE BASE D'ASTA		EURO 7,00 (SETTE/00)			
PARAMETRI DI VALUTAZIONE		VARIANTI MIGLIORATIVE AMMESSE PER OGNUNO DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE RIPORTATI DI SEGUITO È POSSIBILE SELEZIONARE UNA "VARIANTE MIGLIORATIVA" BARRANDO CON LA X L'OPZIONE PRESCELTA. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO A CIASCUNA VARIANTE MIGLIORATIVA È EVIDENZIATO ALL'INTERNO DELLA PARENTESI.			PUNTEGGIO MASSIMO 70
SEZIONE INFORTUNI:	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
MORTE (SOMMA ASSICURATA PER PERSONA)	€ 130.000,00	☐ € 140.000,00 (+1,00)	☐ € 150.000,00 (+1,50)	☐ € 160.000,00 (+3)	
- INVALIDITÀ PERMANENTE E MODALITÀ DI CALCOLO ¹	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	☐ OPZIONE 1 (+3,75)	☐ OPZIONE 2 (+6)	☐ OPZIONE 3 (+12)	PUNTEGGIO
INVALIDITÀ PERMANENTE (SOMMA ASSICURATA PER PERSONA)	€ 130.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 160.000,00	
IMPORTO PREVISTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DAL 1° AL 5° PUNTO ACCERTATO	€ 130,00 PER PUNTO	€ 280,00 PER PUNTO	€ 375,00 PER PUNTO	€ 400,00 PER PUNTO	
IMPORTO PREVISTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DAL 6° AL 15° PUNTO ACCERTATO	€ 195,00 PER PUNTO	€ 280,00 PER PUNTO	€ 750,00 PER PUNTO	€ 800,00 PER PUNTO	
IMPORTO PREVISTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DAL 16° AL 25° PUNTO ACCERTATO	€ 195,00 PER PUNTO	€ 280,00 PER PUNTO	€ 1.125,00 PER PUNTO	€ 1.600,00 PER PUNTO	
IMPORTO PREVISTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DAL 26° AL 44° PUNTO ACCERTATO	€ 325,00 PER PUNTO	€ 840,00 PER PUNTO	€ 1.500,00 PER PUNTO	€ 1.600,00 PER PUNTO	
IMPORTO PREVISTO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DAL 45° AL 100° PUNTO ACCERTATO	€ 1.300,00 PER PUNTO	€ 1.400,00 PER PUNTO	€ 1.800,00 PER PUNTO	EROGAZIONE INTERA SOMMA ASSICURATA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DEL 100%	
CAPITALE AGGIUNTIVO PER INVALIDITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL 75%	NON PREVISTO	NON PREVISTO	€ 30.000,00	€ 50.000,00	
- RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	€ 50.000,00	☐ € 60.000,00 (+0,50)	☐ € 70.000,00 (+0,75)	☐ € 80.000,00 (+1)	
OPERATIVITÀ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO	A SECONDO RISCHIO	=====	=====	☐ A PRIMO RISCHIO (+1)	
SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE	€ 10.000,00	☐ € 12.000,00 (+0,50)	☐ € 14.000,00 (+0,75)	☐ € 16.000,00 (+1)	
SPESE ODONTOTECNICHE ED ODONTOIATRICHE: NUMERO PROTESI E LIMITE PER DENTE	N. 1 PROTESI LIMITE PER DENTE: € 1.000,00	☐ NUMERO PROTESI: 1 LIMITE PER DENTE: € 1.500,00 (+0,50)	☐ NUMERO PROTESI: 2 LIMITE PER DENTE: € 2.000,00 (+0,75)	☐ NUMERO PROTESI: 2 LIMITE PER DENTE: ILLIMITATO (+1)	
RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE — ROTTURA OCCHIALI	€ 5.000,00	☐ € 6.000,00 (+0,50)	☐ € 7.000,00 (+0,75)	☐ € 8.000,00 (+1)	
- DIARIE E ALTRE SPESE	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
DIARIA DA RICOVERO	€ 30,00	☐ € 40,00 (+0,50)	☐ € 50,00 (+0,75)	☐ € 60,00 (+1)	
DAY HOSPITAL	€ 15,00	☐ € 20,00 (+0,50)	☐ € 25,00 (+0,75)	☐ € 30,00 (+1)	
DIARIA DA GESSO AL GIORNO PER OGNI GIORNO DI ASSENZA DA SCUOLA (LIMITE INDENNIZZO/LIMITE GIORNALIERO)	€ 450,00/€ 15,00	☐ € 510,00/€ 17,00 (+0,50)	☐ € 540,00/€ 18,00 (+0,75)	☐ € 600,00/€ 20,00 (+1)	
DANNO ESTETICO	€ 1.500,00	☐ € 1.600,00 (+0,25)	☐ € 1.800,00 (+0,50)	☐ € 2.000,00 (+1)	
DANNO ESTETICO UNA TANTUM	€ 300,00	☐ € 350,00 (+0,25)	☐ € 400,00 (+0,50)	☐ € 500,00 (+0,75)	
SPESE DI TRASPORTO CASA/SCUOLA MAX 30 GIORNI	€ 12,00	☐ € 13,00 (+0,50)	☐ € 15,00 (+0,75)	☐ € 20,00 (+1)	
SPESE DI TRASPORTO CASA/ISTITUTO DI CURA MAX 30 GIORNI	€ 12,00	☐ € 13,00 (+0,50)	☐ € 15,00 (+0,75)	☐ € 20,00 (+1)	

¹ PER L'INVALIDITÀ PERMANENTE E MODALITÀ DI CALCOLO È POSSIBILE SELEZIONARE UNA SOLA ED UNICA OPZIONE QUALE VARIANTE MIGLIORATIVA.

- ALTRE GARANZIE	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO - DANNI AL VESTIARIO	€ 500,00	☐ € 600,00 (+0,25)	☐ € 700,00 (+0,50)	☐ € 1.000,00 (+0,75)	
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A STRUMENTI MUSICALI	€ 500,00	☐ € 550,00 (+0,25)	☐ € 650,00 (+0,50)	☐ € 750,00 (+0,75)	
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A SEDIE A ROTELLE E TUTORI PER PORTATORI DI HANDICAP	€ 500,00	☐ € 550,00 (+0,25)	☐ € 650,00 (+0,50)	☐ € 750,00 (+0,75)	
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI AD OCCHIALI IN PALESTRA	€ 100,00	☐ € 110,00 (+0,25)	☐ € 120,00 (+0,50)	☐ € 130,00 (+0,75)	
SPESE AGGIUNTIVE A SEGUITO DI INFORTUNIO: DANNI A BICICLETTE	€ 100,00	☐ € 110,00 (+0,25)	☐ € 120,00 (+0,50)	☐ € 130,00 (+0,75)	
SPESE PER LEZIONI DI RECUPERO	€ 500,00	☐ € 550,00 (+0,25)	☐ € 650,00 (+0,50)	☐ € 750,00 (+0,75)	
PERDITA ANNO SCOLASTICO	€ 3.000,00	☐ € 3.500,00 (+0,25)	☐ € 4.000,00 (+0,50)	☐ € 5.000,00 (+0,75)	
POLIOMIELETTITE – MENINGITE CEREBRO SPINALE/AIDS ED EPATITE VIRALE	€ 10.000,00	☐ € 12.000,00 (+0,50)	☐ € 15.000,00 (+0,75)	☐ € 20.000,00 (+1)	
MASSIMALE CATASTROFAL, ATTI DI TERRORISMO, CALAMITÀ NATURALI, RISCHIO VOLO	€ 7.500.000,00	☐ € 10.000.000,00 (+1)	☐ € 12.000.000,00 (+2)	☐ € 15.000.000,00 (+3)	
SINISTRI IN ITINERE ART. 39	RIDUZIONE DEL 75% INDENNIZZI MORTE E I.P.	☐ RIDUZIONE DEL 50% (+1)	☐ RIDUZIONE DEL 25% (+2)	☐ NESSUNA RIDUZIONE (+3)	

- ESCLUSIONI SEZIONE INFORTUNI	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
ESCLUSIONI SEZIONE INFORTUNI: - DA ABUSO DI PSICOFARMACI, DALL'USO DI STUPEFACENTI O ALLUCINOGENI; - DA OPERAZIONI CHIRURGICHE, ACCERTAMENTI O CURE MEDICHE NON RESI NECESSARI DA INFORTUNIO; - DA DELITTI DOLOSI COMPIUTI O TENTATI DALL'ASSICURATO; - DA GUERRA, INSURREZIONE; - DA TRASFORMAZIONI O ASSESTAMENTI ENERGETICI DELL'ATOMO, NATURALI O PROVOCATI, E DA ACCELERAZIONI DI PARTICELLE ATOMICHE	ESCLUSIONI COME DA ART. 23 RISCHI ESCLUSI DELL'ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONTRATTO	=====	=====	☐ ELIMINAZIONE ARTICOLO 23 DELL'ALLEGATO 1 SCHEMA DI CONTRATTO. POLIZZA PRESTATI SENZA ESCLUSIONI (+3)	
TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE INFORTUNI:					

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
MASSIMALE PER SINISTRO RCT/RCO E LIMITE PER ANNO	€ 5.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO	☐ € 10.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (+1)	☐ € 15.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (+1,50)	☐ € 25.000.000,00 SENZA LIMITE PER ANNO (+3)	
DANNI DA INCENDIO	€ 500.000,00	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 1.500.000,00 (+0,50)	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 3.750.000,00 (+1)	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 8.750.000,00 (+3)	
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	€ 500.000,00	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 1.500.000,00 (+0,50)	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 3.000.000,00 (+1)	☐ LA PRESENTE ESTENSIONE DI GARANZIA VIENE PRESTATI NELL'AMBITO DEL MASSIMALE RCT CON IL LIMITE DI € 6.250.000,00 (+3)	
RC DEGLI ALUNNI IN ITINERE *	NON PREVISTA	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+1)	

- RISCHI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA SCUOLA PER DANNI CONSEGUENTI A:	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
• MOLESTIE SESSUALI E OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONI E ABUSO SESSUALE	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• DIFFAMAZIONI ED INFAMIE	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• CONTAGIO DA MALATTIE IN GENERE (TRA LE QUALI: POLIOMIELETTITE, MENINGITE, H.I.V. ED EPATITE VIRALE)	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• SCOMPARSA E SEQUESTRI DI PERSONA	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• AGGRESSIONI O ATTI VIOLENTI ANCHE CON MOVENTE POLITICO, SOCIALE O SINDACALE, ATTI DI TERRORISMO	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• DANNI MORALI, PUR IN ASSENZA DI CONSEGUENZE FISICHE, DISTURBI MENTALI E PSICHICI	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• USO DI ARMI DA FUOCO	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
• PERDITA DI DATI ELETTRONICI RELATIVAMENTE A QUALSIASI ATTIVITÀ SVOLTA VIA INTERNET	ESCLUSE COME PREVISTO DA ART. 53	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 1.000.000,00 (+0,25)	☐ INCLUSA CON SOTTOLIMITE DI € 2.500.000,00 (+0,50)	☐ INCLUSA SENZA SOTTOLIMITE (+0,75)	
TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE:					

SEZIONE ASSISTENZA	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN VIAGGIO	€ 50.000,00	☐ € 60.000,00 (+0,25)	☐ € 70.000,00 (+0,75)	☐ € 80.000,00 (+1)	
ASSICURAZIONE BAGAGLIO	€ 500,00	☐ € 1.000,00 (+0,25)	☐ € 1.500,00 (+0,75)	☐ € 2.000,00 (+1)	
ANNULLAMENTO GITE A SEGUITO DI MALATTIA/INFORTUNIO *	NON PREVISTO	☐ € 300,00 PER ALUNNO (+0,25)	☐ € 600,00 PER ALUNNO (+0,75)	☐ € 1.200,00 PER ALUNNO (+1)	
ANNULLAMENTO CORSI A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA *	NON PREVISTO	☐ € 250,00 PER ALUNNO (+0,25)	☐ € 500,00 PER ALUNNO (+0,75)	☐ € 1.000,00 PER ALUNNO (+1)	
ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA *	NON PREVISTI	☐ € 10.000,00 PER ANNO E SINISTRO (+0,25)	☐ € 15.000,00 PER ANNO E SINISTRO (+0,75)	☐ € 20.000,00 PER ANNO E SINISTRO (+1)	
TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE ASSISTENZA:					

TUTELA LEGALE	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
TUTELA LEGALE MASSIMALE PER SINISTRO	€ 20.000,00	☐ € 25.000,00 (+0,50)	☐ € 30.000,00 (+1)	☐ € 50.000,00 (+2)	
TUTELA LEGALE: ULTRATTIVITÀ	NON PREVISTA	☐ ULTRATTIVITÀ 36 MESI (+0,50)	☐ ULTRATTIVITÀ 48 MESI (+1)	☐ ULTRATTIVITÀ 60 MESI (+2)	
TOTALE PUNTEGGIO SEZIONE TUTELA LEGALE:					

ALTRE GARANZIE	IMPORTI E CONDIZIONI MINIMI DA CAPITOLATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3	PUNTEGGIO
DANNI AD OCCHIALI IN ASSENZA DI INFORTUNIO O RESPONSABILITÀ CIVILE DI TERZI *	NON PREVISTA	☐ SOMMA ASSICURATA € 100,00 (+0,25)	☐ SOMMA ASSICURATA € 150,00 (+0,50)	☐ SOMMA ASSICURATA € 200,00 (+0,75)	
DANNI AL VEICOLO DEL REVISORE DEI CONTI *	NON PREVISTI	☐ € 3.000,00 PER VEICOLO (+0,25)	☐ € 5.000,00 PER VEICOLO (+0,50)	☐ € 10.000,00 PER VEICOLO (+0,75)	
DANNI AL VEICOLO DEL DIPENDENTE IN MISSIONE *	NON PREVISTI	☐ € 1.000,00 PER VEICOLO (+0,25)	☐ € 3.000,00 PER VEICOLO (+0,50)	☐ € 5.000,00 PER VEICOLO (+0,75)	
ASSICURAZIONE FURTO PORTAVALORI *	NON PREVISTA	☐ € 1.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO (+0,25)	☐ € 3.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO (+0,50)	☐ € 5.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO (+0,75)	
TOTALE PUNTEGGIO ALTRE GARANZIE:					

* COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO DELLE INTEGRAZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE (INFORTUNI, RCT, ASSISTENZA, TUTELA LEGALE ED ALTRE GARANZIE)	
---	--

IN CASO DI R.T.I. O COASSICURAZIONE, LA SOTTOSCRIZIONE DOVRÀ ESSERE APPOSTA:

- ☐ DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DELLA COMPAGNIA MANDATARIA IN CASO DI R.T.I. GIÀ COSTITUITO;
- ☐ DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DI TUTTE LE COMPAGNIE RAGGRUPPANDI IN CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO;
- ☐ DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE DELLA COMPAGNIA DELEGATARIA IN CASO DI COASSICURAZIONE.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

PROT. N°

5820 C/15a

CIG

ZC61B2247A

Allegato 4
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO _____ A
 _____ PROV. _____ IL ____/____/____ E RESIDENTE IN
 _____ VIA _____ N. _____, NELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
 LEGALE/PROCURATORE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI CON SEDE LEGALE IN _____ VIA
 _____ N. _____, CODICE FISCALE E PARTITA IVA _____, TEL. _____, FAX
 _____, MAIL _____, LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA SUDETTA
 IMPRESA DI ASSICURAZIONI

IN MERITO AL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI "RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE" PER IL PERIODO:

DECORRENZA ORE 24:00 DEL	
SCADENZA ORE 24:00 DEL	

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

**PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITALE
(ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI)**

SI PRECISA CHE, A PENA DI ESCLUSIONE, LO STESSO DEVE ESSERE DI IMPORTO PARI O INFERIORE A QUELLO FISSATO A BASE D'ASTA PARI A
EURO 7,00 (SETTE/00)

In cifre € _____, ____	In lettere Euro _____
----------------------------------	---------------------------------

Luogo e data

Timbro e Firma
del Legale Rappresentante/Procuratore

In caso di R.T.I. o Coassicurazione, la sottoscrizione dovrà essere apposta:

- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale di tutte le Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non ancora costituito;
- dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale dell'Impresa delegataria in caso di Coassicurazione.